

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: L.9/91 – Liquidazione rimborso spese per trasporto pazienti nefropatici all'Associazione San Cataldo Soccorso di Caratta Giuseppe - gennaio 2024.

IL DIRIGENTE APICALE

VISTA

la Deliberazione n.588/2022 con la quale il Direttore Generale ha conferito ai Direttori di Distretto delega ad adottare determinazioni dirigenziali in diverse materie, tra cui le liquidazioni per rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;

ACQUISITE

al protocollo informatico le singole n.7 istanze di rimborso di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i. dei pazienti in trattamento dialitico trasportati -nel mese di gennaio 2024- verso e dai centri dialisi pubblici e privati, con autovetture ad uso privato ed ambulanze, dall'Associazione "San Cataldo Soccorso" di Caratta Giuseppe, delegata alla riscossione dei rimborsi dagli stessi assistiti;

VISTO

l'art. 55 -Nefropatici cronici in trattamento dialitico- del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.) che recita: "*Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome*";

LETTE

le Leggi Regionali n.9/91, n.23/94 e n.14/2004 ed i Regolamenti di Attuazione della ASL di Taranto;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regione Puglia n.1679/2018, istitutiva della ReNDiT e, in particolare, il punto 7 lett. C;

VISTA

la Circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, che testualmente specifica: "il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici" e che sottolinea come la Legge medesima consente alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro Dialitico, non consentano l'uso dei mezzi pubblici;

VISTO

che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;

VISTA

la Deliberazione D.G. n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico, approvata con deliberazione n.1248 del 20.06.2016", che qui s'intende integralmente richiamata e riportata e il cui art.1 ha chiarito che:

a) “la ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, *il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione*”, escludendo lo strumento della cessione del credito;

b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;

c) per l'uso di autovettura ad uso privato le tariffe definite dalla ASL di Taranto sono ritenute congrue alla spesa, ossia costituiscono limiti massimi di rimborso (4.4 – Trasporto mediante autovettura ad uso privato);
TENUTO CONTO che in merito al punto b), con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Amministrativa Strategica ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al regolamento medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

DATO ATTO

che con nota prot. n. AOO/151/9853 del 13/10/2016, il Dipartimento per la Promozione della Salute ha riscontrato la richiesta di interpretazione autentica tanto della L.R. n.9/91, quanto della circolare applicativa prot. n.24/4106/339/13 del 11/2/1992, precisando che “i rimborsi di cui si controverte (quelli inferiori ai 2 Km) non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del centro dialisi (pubblico o privato accreditato ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione se non quella relativa alla congruità della spesa, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa”;

TENUTO CONTO

delle diverse ed importanti criticità esposte in merito all'applicazione del Regolamento vigente in materia, già verbalizzate in passato e trasmesse alla Direzione Strategica;

- PRESO ATTO:

- del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratico-Legale, a mezzo e mail prot.n. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del Regolamento vigente in materia, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- della nota prot.n.108261 del 23.6.2022, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie ha disposto: “*a salvaguardia in via prevalente del rapporto diretto con il paziente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) della Legge n.241/1990, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio “anche“ nei confronti delle associazioni*”;

- del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 - Controlli di tipo sanitario - previsti dal Regolamento Asl;

RISCONTRATO

il positivo esito delle n.7 istanze di rimborso spese presentate dall'Associazione “San Cataldo Soccorso” per il mese di gennaio 2024, in quanto conformi alle vigenti normative;

VISTO

l'elenco nominativo e del Ruolo di liquidazione predisposti da questo Distretto Socio-Sanitario nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta del rimborso in questione;

ATTESO

che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di aver preso atto e condiviso i contenuti e l'esito dell'istruttoria e, pertanto, di autorizzare il pagamento dei rimborsi per spese di trasporto -per il mese di gennaio 2024- in favore dall'Associazione "San Cataldo Soccorso" di Caratta Giuseppe, all'uopo delegata dai n.7 assistiti, ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione adottato dalla ASL di Taranto (deliberazione D.G. n.1248/2016 e s.m.i.);
2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00), in favore della predetta Associazione "San Cataldo Soccorso" di Caratta Giuseppe, delegata alla riscossione dai n.7 diretti beneficiari, come specificato dal Direttore del Distretto Unico di Taranto che dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento;
3. che il Ruolo giustificativo di pagamento, generato unitamente alla presente Determinazione Dirigenziale, non viene allegato alla stessa, ma custodito agli atti del Distretto S.S. in quanto contenente dati sensibili, ma che, all'avvenuta pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online, per i successivi atti di competenza sarà trasmesso all'A.G.R.E.F. Assistiti, a mezzo posta elettronica con file excel, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i.;
4. che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;
5. che la spesa pari ad €2.375,00 (duemilatrecentosettantacinque/00) che trova capienza sull'Autorizzazione UASA 0201/2024/1/0, viene impegnata in contabilità generale sul codice conto numero 70613000040 denominato "Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti" anno 2024;
6. di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
7. di prendere atto che le certificazioni sanitarie di cui all'art. 5.2 - Controlli sanitari - non vengono allegate alle istanze e che spesso pervengono dal P.O.C. di Nefrologia e Dialisi con ritardo rispetto all'iter di liquidazione;
8. di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.